



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.uslumbria1.gov.it

---

**U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi**

**Via G. Guerra 17 Perugia**

**Spett.le Appaltatore  
CME Consorzio Imprenditori Edili Soc.Coop.  
Via F. Malavolti, 33, 41122 Modena MO**

pec [gare.cme@legalmail.it](mailto:gare.cme@legalmail.it)

**Spett.le Impresa consorziata  
R.A. Costruzioni srl  
Strada per L'Acquasanta n. 51  
06050 Collazzone (PG)**

PEC [r.a.costruzioni@pecposta.it](mailto:r.a.costruzioni@pecposta.it)

**Spett.le Subappaltatore  
Rivoira Pharma srl  
Via B. Crespi Milano**

PEC [rivoirapharma@pec.it](mailto:rivoirapharma@pec.it)

**Spett.le Direzione lavori  
Geom. Mario Taborchi  
Ing. Adamo Fortini**

E-MAIL [Mario.taborchi@uslumbria1.it](mailto:Mario.taborchi@uslumbria1.it)

PEC [Adamo.fortini@ingpec.eu](mailto:Adamo.fortini@ingpec.eu)

**OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI  
INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88)  
INTERVENTO N. 6.B - APPALTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO  
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CITTÀ DELLA PIEVE  
CUP F91E14000390008 CIG 6487221020.**

**AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI DISTRIBUZIONE  
GAS MEDICALI**



---

**U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi**

**Via G. Guerra 17 Perugia**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO CHE:

- ✓ con Delibera n. 1414 del 12/12/2016, l'appalto integrato è stato aggiudicato al CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP, c.f. 00916510365, con sede in Modena, CAP 41122, Via Malavolti 33,
- ✓ il contratto di appalto integrato è stato stipulato in data 17/07/2017 e assunto al Reg. USL 143,
- ✓ Delibera n. 1276 del 03/10/2018, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante di cui all'art. 132, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni
- ✓ l'atto aggiuntivo è stato stipulato in data 12/11/2018 e assunto al Rep. USL n. 183;

**VISTA** la nota 131/AG/cmr-Lav.2518 del 17/04/2019, assunta al prot. USL al n. 72363 del 17/04/2019, con la quale CME Consorzio Imprenditori Edili Soc.Coop. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori di adeguamento degli impianti dei gas medicinali (Cat. OS3), così come indicato nel contratto di subappalto stipulato tra R.A. Costruzioni srl (consorzata CME ) e **Rivoira Pharma srl** con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19, c.f. 08418370964, per un importo stimato del subcontratto di **€ 88.000,00**, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, con decorrenza dalla data della presente autorizzazione.

### RILEVATO quanto segue:

- ✓ il rispetto della quota parte subappaltabile, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- ✓ all'atto dell'offerta CME aveva dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori in argomento;

### DATO ATTO che:

- ✓ è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 118, comma 2, punto 2) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e, comunque, in tempo utile per consentire, preliminarmente all'inizio dei lavori, l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;



**U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi**

**Via G. Guerra 17 Perugia**

- ✓ la Ditta **Rivoira Pharma srl** risulta in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'esecuzione del servizio in subappalto e che sussistono le condizioni richieste dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. per la legittimità del ricorso al subappalto, così come risulta dalla documentazione trasmessa;

**VERIFICATI:**

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ il rispetto dell'art. 37, c.11, del D. Lgs 163/06 e art. 12, c.1 legge n. 80 del 2014;

**AUTORIZZA**

**CME Consorzio Imprenditori Edili Soc.Coop.** ad affidare in subappalto i lavori di adeguamento degli impianti dei gas medicinali (Cat. OS3), così come indicato nel contratto di subappalto stipulato tra R.A. Costruzioni srl (consorzata CME ) e **Rivoira Pharma srl** con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19, c.f. 08418370964, per un importo stimato del subcontratto di **€ 88.000,00**, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, con decorrenza dalla data della presente autorizzazione.

Si precisa comunque che:

- a) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., le opportune **verifiche** in ordine al possesso dei requisiti delle **dichiarazioni** prodotte, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e la segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) ai sensi dell'art. 118, c. 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e della Regione Umbria; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte della ditta subappaltatrice, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- c) Vista la dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto effettuata da Rivoira Pharma srl, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun



---

**U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi**

**Via G. Guerra 17 Perugia**

- pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa alle fatture quietanzate, il subappaltatore dovrà effettuare apposita dichiarazione circa l'avvenuto ricevimento dell'intera somma dovuta.
- d) ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 7 del 28 aprile 2004, l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fidejussoria.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Dott. Ing. Fabio Pagliaccia\***

*\*documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*